



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 3 alle Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD)

Valide dal 1° gennaio 2022

318.102.02 i DSD

11.21

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento completa e precisa le regole concernenti i temi seguenti:

- casi speciali per la determinazione dello statuto di soci di una società in nome collettivo (N. 1027);
- coordinamento tra le casse di compensazione AVS e la Suva per la determinazione dello statuto contributivo (N. 1041–1044, nuovi);
- indennità per disdetta abusiva secondo l'[art. 336a cpv. 2 CO](#) e per licenziamento ingiustificato secondo l'[art. 337c cpv. 3 CO](#) (N. 2097);
- concetto di «piano sociale» ([art. 8^{ter} OAVS](#), N. 2143);
- indennità per le spese generali per il vitto fuori casa (N. 3006.1);
- differenziazione tra gli onorari d'autore e i redditi provenienti dalla gestione dei diritti d'autore (N. 4048 e 4081).

La prassi concernente gli assegni per l'economia domestica è stata adeguata. D'ora in poi essi potranno essere qualificati come conformi agli standard locali e settoriali anche nei casi in cui non sono versati sulla base di una legge o di un contratto collettivo di lavoro (N. 2171);

Infine sono stati corretti errori e incoerenze ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze fino al n. 76 compreso della [Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS](#) [in tedesco e francese]).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/22.

Abbreviazioni

LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
OPCi	Ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione civile (RS 520.11)
Ordinanza sulle spese professionali	Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1)

- 1027
1/22 Nel caso degli assicurati che continuano a lavorare in misura significativa per il precedente datore di lavoro, per il riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente sono richiesti requisiti più elevati riguardo a questa attività, nel senso che le caratteristiche dell'attività indipendente devono essere chiaramente preponderanti rispetto a quelle del lavoro dipendente¹. Se e nella misura in cui il tipo e il contenuto dell'attività non sono cambiati in modo sostanziale rispetto a prima e se si tratta di lavori che dal punto di vista aziendale vengono tipicamente svolti da dipendenti, è lecito presumere il carattere dipendente di tale attività. Questo vale in particolare anche nel caso in cui una società in nome collettivo viene costituita per eludere l'obbligo contributivo (v. anche le DIN)². Invece, la mera circostanza di lavorare (anche) per il precedente datore di lavoro non esclude a priori la presunzione di un'attività indipendente³.
- 1041
1/22 Spetta di regola alle casse di compensazione decidere se un reddito debba essere considerato da attività lucrativa dipendente o indipendente. Nell'ambito di competenza della Suva ([art. 66 LAINF](#)) sia le casse di compensazione che la Suva sono responsabili della decisione: la Suva per l'assicurazione contro gli infortuni, la cassa di compensazione interessata per le altre assicurazioni sociali. Esse non possono rinunciare alla loro competenza e lasciare la decisione all'altro assicuratore.
- 1042
1/22 Prima della notifica la cassa di compensazione e la Suva coordinano le loro decisioni in modo adeguato.
- 1043
1/22 Se non riescono a mettersi d'accordo sullo statuto, si svolge una procedura di appianamento delle divergenze, che deve essere messa a verbale. Se il disaccordo persiste, la decisione viene presa dall'assicuratore che riconosce lo statuto di salariato. Questa decisione è indirizzata

¹	23	giugno	2005	H 83/04			–
	16	settembre	1997	VSI	1998	pag. 102	–
³	17	maggio	2002	H 30/01			–

alle persone interessate. L'assicuratore che emana la decisione conduce anche l'eventuale procedura di ricorso. L'altro assicuratore riceve una copia della decisione e sospende la propria procedura fino al passaggio in giudicato della decisione.

- 1044
1/22 La cassa di compensazione informa immediatamente l'UFAS dei casi che sono di interesse mediatico e/o politico o che potrebbero presumibilmente diventarlo.
- 2026 In ambito internazionale occorre accertare, applicando le disposizioni sull'assoggettamento assicurativo (v. DOA), in quali Stati il collaboratore era soggetto all'obbligo assicurativo durante il periodo di maturazione (v. p. es. n. 2.4 [CIRC AFC n. 37](#))⁴. Di conseguenza, i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni dei collaboratori, che fanno parte del salario determinante, sono soggetti a contribuzione pro rata temporis secondo la durata dei diversi periodi di assoggettamento. È invece irrilevante il periodo tra la fine del periodo di maturazione, il cosiddetto vesting, e l'effettivo esercizio del diritto.
- 2079 Il valore di tali redditi in natura dev'essere stimato di caso in caso dalla cassa di compensazione⁵. Per quanto possibile, ci si deve sempre basare sui corrispondenti tassi dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale, a meno che certi tassi siano già stati fissati dalla Suva. Le casse di compensazione valutano l'uso privato di veicoli aziendali in modo identico a quello applicato nell'ambito dell'imposta federale diretta (v. [art. 5a dell'ordinanza sulle spese professionali](#)).

⁴ 14 giugno 2021 [9C 86/2021](#) –

⁵ 28 settembre 1949 RCC 1950 pag. 30 –

1/22 **9.2 Indennità versate agli assicurati in virtù della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)**

2091
1/22 Salvo poche eccezioni, sulle indennità concesse in virtù di questa legge si devono versare contributi all'AVS/AI/IPG e, nella misura in cui il beneficiario è un salariato, anche all'AD (v. [art. 19a LIPG](#)). Per i salariati l'indennità sarà allora considerata un elemento costitutivo del salario determinante. Per ciò che riguarda i dettagli si rinvia alle Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG).

2097
1/22 Esempi di salario determinante:

- retribuzioni versate posticipatamente dal datore di lavoro per un'attività eseguita mentre sussisteva ancora il rapporto di lavoro (ad es. provvigioni). Tali retribuzioni possono talvolta essere stabilite soltanto molto tempo dopo che il salariato ha cessato l'attività (gratifiche per l'ultimo anno d'esercizio);
- retribuzioni versate dal datore di lavoro al salariato in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (ad es. risarcimento danni ai sensi dell'[art. 337c cpv. 1 CO](#)); il motivo giuridico dello scioglimento è irrilevante⁶. Non sono invece comprese nel salario determinante le indennità per disdetta abusiva secondo l'[art. 336a cpv. 2 CO](#) e per licenziamento ingiustificato secondo l'[art. 337c cpv. 3 CO](#) fissate dal giudice; non vi rientrano le indennità risultanti da transazioni giudiziali o extragiudiziali⁷;
- prestazioni concesse dal datore di lavoro al salariato per la rinuncia di quest'ultimo all'esercizio di una determinata

⁶	18	aprile	1958	RCC	1958	pag. 305	DTFA	1958	pag. 108
	13	aprile	1959	RCC	1959	pag. 390	DTFA	1959	pag. 145
	3	ottobre	1959	RCC	1961	pag. 31	–		
	6	agosto	1976	RCC	1976	pag. 526	DTF	102	V 156
	17	maggio	1996	VSI	1997	pag. 22	–		
⁷	17	aprile	1997	VSI	1997	pag. 293	DTF	123	V
	22	aprile	2009	4A_590/2008			DTF	135	III 405

attività lucrativa, ad es. per l'impegno a rispettare un divieto di concorrenza⁸;

- indennità per vacanze non prese;
- indennità per la perdita del posto di lavoro prima ancora di avere iniziato l'attività⁹;
- rendite transitorie versate da fondi padronali di previdenza.

2143 Per piano sociale s'intende un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori (rappresentanza dei lavoratori o sindacato) convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze (v. [art. 335h cpv. 1 CO](#))¹⁰.

2171 Gli assegni familiari versati in aggiunta a quelli obbligatori in quanto previsti dal regolamento del personale o cui i dipendenti hanno diritto in base ad altre normative sono esenti da contributi fino a concorrenza:

- dell'importo semplice dell'assegno di formazione di cui all'[art. 5 cpv. 2 LAFam](#), per figlio *nel caso degli assegni per i figli e degli assegni di formazione* (N. 2165) e per economia domestica *nel caso degli assegni per l'economia domestica* (N. 2166);
- del quintuplo dell'assegno di formazione di cui all'[art. 5 cpv. 2 LAFam](#), per figlio *nel caso degli assegni di nascita e di adozione* (N. 2168).

Questa regola non si applica agli assegni secondo il N. 2167.

2172 Esempi:

1/22 1. Una legge cantonale sugli assegni familiari prevede la concessione di un assegno di nascita di 1500 franchi; oltre a ciò il datore di lavoro concede, su base volontaria, alla signora Rossi un importo di 500 franchi a titolo di assegno di nascita. Solo l'assegno di formazione previsto dalla legge cantonale è esente da contributi. L'assegno

⁸	25	ottobre	1955	RCC	1956	pag. 72	DTFA	1955	pag. 261
⁹	17	maggio	1996	VSI	1997	pag. 22	–		
	23	febbraio	1998	VSI	1998	pag. 287	DTF	124	V 100
¹⁰	12	febbraio	2007	–			DTF	113	III 213

di nascita concesso su base volontaria è soggetto a contributi (poiché la sua attribuzione non si basa né sul regolamento del personale né su un diritto).

2. Un contratto collettivo di lavoro prevede il versamento di un assegno per i figli di 300 franchi per figlio; in aggiunta a ciò il datore di lavoro concede al signor Bianchi, padre di due figli, un assegno per i figli di 500 franchi per figlio in base al contratto di lavoro. Mentre l'importo di 600 franchi previsto dal contratto collettivo di lavoro (300 fr. x 2 figli) è esente da contributi, l'aggiunta concessa dal datore di lavoro lo è solo fino all'importo di 500 franchi (250 fr. x 2 figli) conformemente al N. 2171 primo trattino.
3. Una legge cantonale sugli assegni familiari prevede la concessione di un assegno di formazione di 300 franchi; oltre a ciò il datore di lavoro versa un assegno di formazione di 500 franchi conformemente al regolamento del personale da lui emanato. L'assegno di formazione previsto dalla legge cantonale è esente da contributi, mentre quello versato dal datore di lavoro lo è solo fino all'importo di 250 franchi conformemente al N. 2171 primo trattino.
4. Un datore di lavoro prevede, nel regolamento del personale da lui emanato, la concessione di un assegno di nascita di 1000 franchi e di un assegno per l'economia domestica di 1200 franchi. Mentre l'intero importo dell'assegno di nascita è esente da contributi, secondo il N. 2171 primo trattino l'assegno per l'economia domestica è esente da contributi soltanto fino a concorrenza di 250 franchi.

3006.1 Esempi:

- 1/22
- Non è considerato abituale il luogo di lavoro dei dipendenti di un'impresa di pulizie che sono impiegati in un luogo diverso ogni giorno.
 - È considerato abituale il luogo di lavoro dei dipendenti di un'impresa edile che lavorano nello stesso cantiere per sei mesi.

- 3011 Il riconoscimento delle spese generali da parte dell'autorità fiscale non è vincolante per le casse di compensazione¹¹. Tuttavia, se i datori di lavoro conteggiano e spese generali sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait conformemente alle prescrizioni fiscali, in modo che il loro importo non deve essere dichiarato nell'ambito del certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta (v. la cifra 13.1.1 del certificato di salario e il N. 52 delle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni: [Certificato di salario e attestazione delle rendite | AFC](#)), esse possono essere accettate anche dalle casse di compensazione.
- 4048 Di regola i cosiddetti "onorari d'autore", vale a dire le
1/22 indennità versate ad autori *per la creazione o l'interpretazione* di proprie opere, fanno parte del reddito d'attività lucrativa indipendente. Occorre tuttavia esaminare le circostanze del singolo caso. Per informazioni sul reddito proveniente dalla *gestione dei diritti d'autore*, si vedano i N. 4077 segg. e 4081.
- 4081 Le regole enunciate per la valutazione del reddito degli
1/22 inventori sono applicabili anche al reddito conseguito con la cessione a terzi di diritti di edizione o d'autore per lo sfruttamento¹². Per il reddito proveniente dalla creazione di un'opera, si veda il N. 4048.

¹¹	6	gennaio	1951	RCC	1951	pag. 154	–
	13	gennaio	1958	RCC	1958	pag. 348	–
	19	ottobre	1989	RCC	1990	pag. 41	–
	2	dicembre	1993	VSI	1994	pag. 170	–
¹²	14	novembre	1958	RCC	1959	pag. 29	–